

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2832}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOROS, MARTINA MICHELE, CORONA GIACOMO, SCALIA, AZIMONTI

Presentata il 17 febbraio 1961

**Modifica all'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
per quanto concerne la pensione ai superstiti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel dettare norme in materia di pensione ai superstiti, all'ultimo comma stabilisce che:

« Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni, che non siano già titolari di pensione diretta, nella misura del 15 per cento per ciascuno ».

L'esclusione indiscriminata dal diritto alla pensione ai superstiti di chi sia già titolare di pensione diretta si è appalesato essere provvedimento eccessivamente rigoroso e carente di quello spirito di socialità cui costantemente si è ispirata e si deve adeguare la legislazione previdenziale.

Le conseguenze negative che maggiormente si riscontrano, in sede di applicazione del citato disposto, riguardano principalmente i più modesti dei pensionati della previdenza sociale, quelli cioè le cui pensioni sono contenute nei limiti dei minimi di legge e cui più che ad ogni altro, deve esser rivolta l'attenzione del legislatore quando si preoccupa di salvaguardare l'ordine sociale attraverso provvedimenti di carattere economico che

tendono a liberare i cittadini dal bisogno, favorendo l'attuazione di quella solidarietà che è alla base di ogni sana convivenza civile.

In base alle vigenti disposizioni, al genitore ultrasessantacinquenne, il quale non sia titolare di pensione diretta e viva a carico di un figlio pensionato o assicurato, in caso di premorienza di quest'ultimo spetterebbe, come minimo, una pensione di lire 6.500, suscettibile di aumento in rapporto alla consistenza della pensione goduta o che sarebbe spettata al figlio deceduto. Ma se il genitore è titolare di una pensione diretta, per modesta che essa sia (per gli artigiani ed i coltivatori diretti è tuttora di lire 5.000), non può aspirare ad entrare in godimento della più vantaggiosa pensione ai superstiti, sia pure nel rispetto del principio che non possono essere mantenute due pensioni.

Dalle brevi considerazioni svolte scaturisce spontanea la conclusione di addivenire ad una modifica dell'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel senso di apportare ad esso quanto meno un temperamento al fine di consentire al genitore superstite di poter optare per il trattamento più favorevole.

Di conseguenza si propone che l'ultimo comma dall'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 sia sostituito dal seguente:

« Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori

superstiti di età superiore ai 65 anni, nella misura del 15 per cento per ciascuno. Se questi sono già titolari di pensione diretta, si corrisponderà ad essi la sola differenza tra la pensione indiretta e quella diretta, quando la prima sia di importo maggiore della seconda ».

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 13, *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni, nella misura del 15 per cento per ciascuno. Se questi sono già titolari di pensione diretta, si corrisponderà ad essi la sola differenza tra la pensione indiretta e quella diretta, quando la prima sia di importo maggiore della seconda ».